

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Il giorno 06/10/2025, alle ore 21:00, presso la sede legale dell'associazione, in CARRARA, Via G. Carducci 15, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Casa Rossa APS per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria:

1- Modifiche statuto;

Assume la presidenza il sig. Emanuele Isola, il quale constatata la regolarità della convocazione come da art. 17 del vigente statuto e la presenza dei soci Vatteroni Luca, Ciari Jacopo, Ciari Lorenzo, Sbordone Lorenzo, Mazzuchelli Giulia, Fiaschi Giacomo, Tragni Edoardo, Lombardini David, Santarini Carlo Paolo, Bianchi Simone, Andrei Andrea, Elaamery Khalid, Fabiani Armando, Isola Marco, Lucchesi Augusto, Boggia Andrea, Piccioli Nicola Andrea e Biagioni Mattia, in proprio, che costituiscono la maggioranza dei soci e dunque un quorum deliberativo sufficiente ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, dichiara l'assemblea straordinaria costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretaria la sig.ra Giulia Mazzucchelli.

Iniziando la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Il Presidente informa gli intervenuti che, essendo sopraggiunta la richiesta del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche si rende necessaria la modifica di alcune parti dello statuto in modo da renderlo conforme al disposto del D.lgs. 36/2021 e permettere alla PGS di procedere alla successiva registrazione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Dà quindi lettura delle modifiche proposte.

Udito quanto esposto, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di modificare lo statuto adeguato al dettato del D.lgs. 36/2021, allegato sub B) al presente verbale.

Il presidente ricorda che l'Associazione essendo un Ente del Terzo Settore risulta esente da imposta di bollo come previsto dall'art. 82, al comma 5 del d.lgs. 17/2017.



Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore 22:00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

F. ...

IL SEGRETARIO

Giulio Mantovani

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRATO IL 07 OTT. 2025
NELLA SERIE 3 ALN 439
SUL QUALE SONO STATI REATI
N. 200

Il Funzionario *Mantovani*
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Calogero Colonna

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CASA ROSSA APS

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1– E' costituita l'Associazione denominata "Casa Rossa Associazione Sportiva Dilettantistica – APS" (di seguito anche "Associazione"), siglabile "Casa Rossa ASD APS"

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

1.2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 – L'Associazione ha sede in Italia, in Carrara.

1.4 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

1.5 – L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione alla PGS – Polisportive Giovanili Salesiane", ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali della PGS, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 – SCOPI

2.1 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in Italia e all'estero, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ispirandosi alla tradizione culturale e sociale della Chiesa Cattolica. In particolare l'Associazione vuole operare per e con i ragazzi e giovani, per costituire un luogo di amicizia, condivisione e crescita, anche attraverso l'esercizio di attività sportive dilettantistiche. Inoltre, essa intende operare sia come associazione riconosciuta ai fini sportivi dalle Federazioni



[Signature]

Giulia Marchetti

Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, sia come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore. L'Associazione delega sin d'ora la PGS a curare per suo conto i rapporti col Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport e col Registro unico nazionale del Terzo settore, già dalla fase di iscrizione.

2.2. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lettera t) del Dl. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lettera i) del Dl. Lgs. 117/2017);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera d) del Dl. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative (art. 5, lettera l) del Dl. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera k) del Dl. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, lettera w) del Dl. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5, lettera u) del Dl. Lgs. 117/2017);

Ernesto Leri

Giulio Marchetti

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera v) del Dl. Lgs. 117/2017).

Art. 3 – ATTIVITA'

3.1. A titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle finalità e attività di interesse generale indicate nell'articolo precedente, l'Associazione intende:

- gestire centri aggregativi per ragazzi e giovani;
- organizzare momenti di incontro, condivisione, vacanza, per ragazzi e giovani;
- organizzare eventi sportivi, culturali e più in generale di aggregazione per ragazzi e giovani e aperti al territorio;
- promuove lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di attività sportive, in forma esclusivamente dilettantistica, quale espressione della formazione della personalità individuale, fisica e morale dei propri associati, nonché la formazione umana e cristiana nello stile del sistema preventivo di Don Bosco;
- svolgere nell'ambito dell'attività di beneficenza, distribuzione di cibo e beni di prima necessità a giovani in condizioni di svantaggio economico.

L'Associazione attuerà lo sport, in particolare ma non esclusivamente basket, calcio, pallavolo, arti marziali, danza, tennis e tennis tavolo, come mezzo prioritario per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini, e in particolare potrà, a titolo esemplificativo:

- curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI., così come individuate nel presente statuto;
- promuovere, organizzare e svolgere gare e campionati;



Enrico

Giulio Marchetti

- curare la formazione, l'aggiornamento e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, anche in collaborazione con il CSI, PGS, U.S. ACLI e altri Enti di promozione sportiva, nonché con la Parrocchia nel caso sia in essa inserita e/o in convenzione e con le altre realtà ecclesiali
- curare altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi e comunitari proposti dalla Parrocchia anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
- svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;
- organizzare e gestire l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Enrico Loh

Giulia Marchelli

3.3 L'Associazione non ha scopo di lucro, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Essa ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;

Franco Lolo

Giulia Marchelli

eredità, donazioni e legati;

-erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;

-entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da diverse, attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

-ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 5 - ESERCIZIO

5.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio deve essere convocata l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio consuntivo, o rendiconto, relativo all'esercizio precedente, redatto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017.

In caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 14 del d.lgs 117/2017 o laddove la sua redazione sia ritenuta opportuna, l'assemblea approva il bilancio sociale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

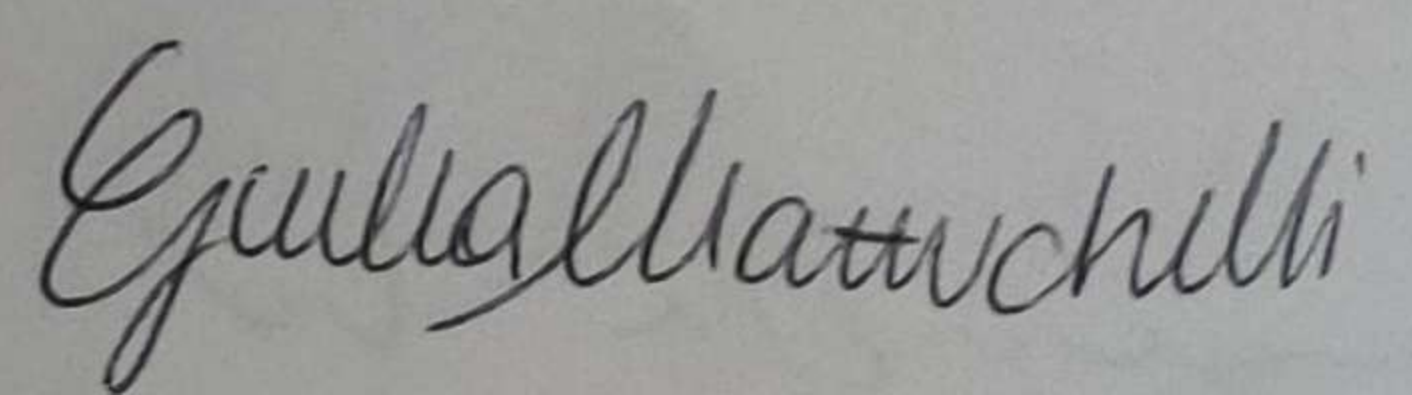
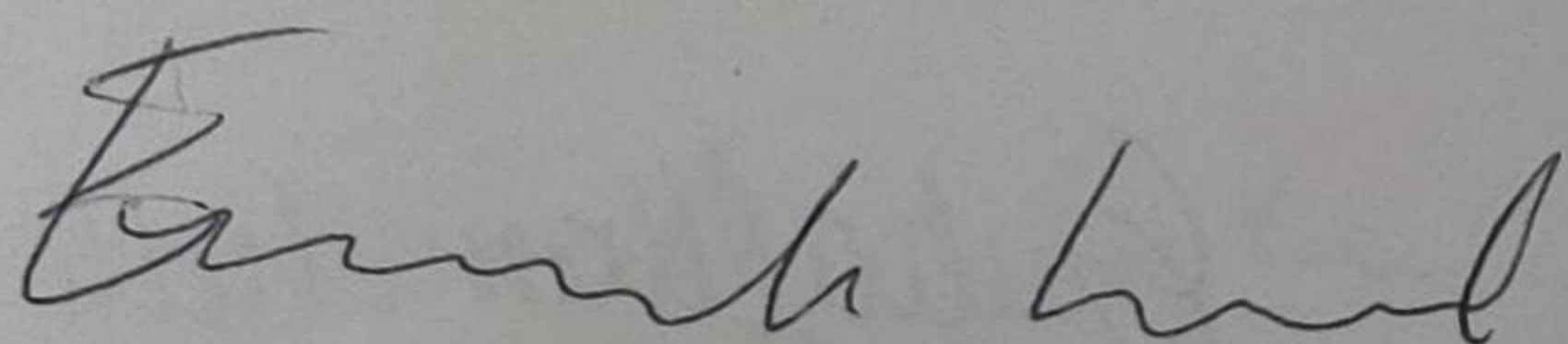
Art. 6 - ASSOCIATI

6.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione;

6.2. Ogni associato ente si impegna al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.1. nel territorio in cui opera.

6.3 L'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



6.5. Gli associati hanno sempre diritto di voto in assemblea, anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo, che dovrà metterli a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta, e presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

7.1. Le persone che intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza, senza operare discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. In caso di domande di ammissione a soci presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.2. Il Consiglio Direttivo, con periodicità da esso stabilite, fissa la quota annuale di associazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione o per esclusione proposta con delibera motivata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

L'esclusione può essere deliberata per mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari al perseguimento dello scopo associativo.

Inoltre, la qualità di associato si perde per mancato pagamento della quota annuale, con provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo che può stabilire eventuali dilazioni.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

Emmanuel Lole

Giulia Marchelli

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 - VOLONTARI

10.1 L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - TESSERATI

11.1 Si intendono tesserati praticanti dell'Associazione tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto dell'associazione, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione, ma soltanto di partecipare all'attività sportiva organizzata direttamente dall'organismo di riferimento (FSN EPS DSA) e all'attività didattica organizzata dall'associazione in quanto autorizzata dall'organismo sportivo di riferimento.

11.2 I tesserati praticanti devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportive cui l'associazione risulta affiliata, sia attraverso l'associazione stessa che direttamente ovvero per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima organizzazione nazionale.

Enrico Loh

Giulia Marzulli

11.3 Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui l'associazione è affiliata.

11.4 Per ottenere l'ammissione a prendere parte alla attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione, ogni aspirante tesserato dovrà presentare, per il tramite dell'associazione, apposita domanda di tesseramento a una delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o uno degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione sarà affiliata.

11.5 Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere sottoscritta solamente o anche da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà; colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

11.6 L'aspirante tesserato, firmando la domanda di tesseramento, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare i regolamenti Federali e sportivi che ne regolamentano l'attività.

11.7 Coloro che risultano già tesserati, per il tramite di altre associazioni, a FSN, DSA ed EPS potranno partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione se ciò non risulta in contrasto con i regolamenti federali.

11.8 I tesserati che partecipano alle attività sportive, didattiche e formative hanno il dovere di:

a) accettare ed osservare i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali e sportivi, nonché i regolamenti e le norme sportive emanate dalla FSN, DSA e EPS cui l'associazione è affiliata;

b) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso dei dirigenti, dei soci, e dei collaboratori dell'associazione, nonché degli altri tesserati;

c) rispettare il Codice di comportamento sportivo del CONI;

Emanuela

Giulia Marchetti

d) corrispondere le quote di iscrizione e di tesseramento annuale ed i contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

11.9 I tesserati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento annuale e degli eventuali contributi specifici per la partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa, hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività secondo le modalità stabilite dall'associazione e nel rispetto delle norme ed i regolamenti federali;
- b) utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi espressamente loro destinati dall'associazione;
- c) prendere parte con i colori sociali, alle competizioni e alle manifestazioni sportive promosse dall'associazione o da altri Enti.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

12.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

12.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 13- NOMINA DEL PRESIDENTE

13.1 Il Consiglio nomina al suo interno, se non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio, il Presidente ed il Vice-Presidente, quest'ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Francesco Lilla

Giulio Marchetti

13.2 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio convocherà senza indugio l'assemblea per la sostituzione dei Consiglieri cessati.

Art. 14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.2. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di del Presidente.

14.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

14.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

F. Rossi

Guillematuchelli

14.6. Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5.

15.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 16 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

17.1 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. I soci minori di età esercitano il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante chi esercita su di essi la patria potestà, e in generale i loro rappresentanti legali.

Enrico

Giulio Marchelli

17.2 L'assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

17.3. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

17.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

17.5. Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

17.6. L'assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Francesco Cole

Giulia Marchelli

17.7. Le assemblee straordinarie per la modifica dello statuto e per gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati un terzo più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

17.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dal settanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

17.9. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza nel rispetto di quanto previsto all'art.

14.2 del presente statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

17.10 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

17.11 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 18 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di deleghe.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un collegio sindacale composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Enrico Le

Giulia Marchelli

19.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dall'assemblea degli associati, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione.

Art. 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

In originale firmato

PRESIDENTE

Enrico Lolo

SEGRETARIO

Giulia Marchetti

Enrico Lolo

Giulia Marchetti